



**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI CORMONS - ODV**

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO SENZA FINI DI LUCRO

(Decreto del Presidente della Regione del 22 giugno 2011, n. 145/Pres.)

Costituita a Cormòns il 30 novembre 1992

Iscritta al n. 242 del Registro regionale delle persone giuridiche
istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Iscritta al n. 499 del Registro generale delle Associazioni di volontariato
della Regione Friuli Venezia Giulia

Iscritta al n. 322 dell'Elenco delle Associazioni di volontariato
della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini del loro impiego
nel quadro organizzativo predisposto
dalla struttura regionale di protezione civile

STATUTO

Approvato assieme all'**Atto costitutivo**, in data 30 novembre 1992

*Atto del dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormòns, repertorio n. 69.771, raccolta n. 7.769
Registrato a Gorizia il 16 dicembre 1992 al n. 908, mod. 1, Atti Pubblici*

Modificato in data 11 maggio 1993

*Atto del dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormòns, repertorio n. 71.243, raccolta n. 7.963
Registrato a Gorizia il 14 maggio 1993 al n. 371, mod. 1, Atti Pubblici*

Modificato in data 5 maggio 2004

*Atto del dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormòns, repertorio n. 88.593, raccolta n. 11.292
Registrato a Gorizia il 11 maggio 2004 al n. 531, mod. 1, Atti Pubblici*

Modificato in data 5 maggio 2011

*Atto della dott. Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, repertorio n. 13.017, raccolta n. 5.525
Registrato a Gorizia il 12 maggio 2011 al n. 819, Serie 1, Atti Pubblici*

Approvato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in data 22 giugno 2011
con riconoscimento della **personalità giuridica di diritto privato**

Decreto del Presidente della Regione n. 145/Pres.

Modificato in data 29 luglio 2021

*Atto della dott. Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, repertorio n. 18.035, raccolta n. 8.666
Registrato a Gorizia il 13 agosto 2021 al n. 1693, Serie 1T, Atti Pubblici*

INDICE

		PREMESSA	Pag.	4
CAPO I	Artt. 1 – 12	DENOMINAZIONE – NATURA – FINALITÀ – OGGETTO SOCIALE	Pag.	5
CAPO II	Artt. 13 – 20	ASSOCIATI	Pag.	9
CAPO III	Artt. 21 – 24	ALTRE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Pag.	12
CAPO IV	Art. 25	ORGANI ASSOCIATIVI – INCARICHI	Pag.	13
	Artt. 26 – 29	ASSEMBLEA	“	13
	“ 30 – 33	DISPOSIZIONI COMUNI PER I CARICHE ELETTIVE	“	15
	“ 34 – 37	MAGISTRATO - GOVERNATORE	“	16
	“ 38 – 40	ALTRI ORGANI COLLEGIALI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	“	18
	“ 41 – 45	INCARICHI	“	20
CAPO V	Artt. 46 – 48	RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO – PATRIMONIO	Pag.	22
CAPO VI	Artt. 49 – 51	MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento	Pag.	24
CAPO VII	Artt. 52 – 54	DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	25

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che *“ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto”* (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede *“Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”*.

CAPO I

DENOMINAZIONE – NATURA – FINALITÀ – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione. Sede. Durata.

1. È costituita, nell'esercizio della libertà di associazione di cui all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo le norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore"*, l'associazione di volontariato denominata **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORMÒNS – ODV"**.
 2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Cormòns, provincia di Gorizia e ha durata illimitata.
-

Articolo 2

Natura giuridica. Iscrizione al RUNTS. Principi ispiratori.

1. La Confraternita di Misericordia di Cormòns, in seguito chiamata per brevità Misericordia o Associazione, è un ente del Terzo settore costituito in forma di associazione di volontariato riconosciuta, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
 2. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Misericordia è attualmente iscritta nel Registro generale delle Associazioni di volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni dell'articolo 54 del Codice del Terzo settore, tras migrerà nel Registro unico nazionale, sezione a) Organizzazioni di volontariato, quando saranno disciplinate le relative modalità e gli Uffici del Registro unico avranno esperito le opportune verifiche.
 3. L'Associazione s'ispira alla costante affermazione della carità e della fraternità, secondo l'insegnamento del Vangelo e del messaggio cristiano, e si distingue per il valore e la funzione sociale.
-

Articolo 3

Finalità. Scopo. Oggetto sociale. Attività di interesse generale.

1. La Misericordia esercita in via principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dell'attività di volontariato degli associati, alcune attività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Scopo dell'Associazione è perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
3. La Misericordia ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) **interventi e prestazioni sanitarie**, anche primo soccorso e trasporto di feriti, infermi, portatori di disabilità e bisognosi;
 - b) **prestazioni socio-sanitarie**, anche assistenza a malati, anziani e bisognosi in genere, nei luoghi di cura, di ricovero e a domicilio, nonché valorizzazione e assistenza della persona in generale;
 - c) **organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**, anche formazione, informazione e cultura della prevenzione e del primo soccorso, nonché attività di addestramento tecnico-sanitario degli associati e dei volontari, con corsi d'istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e/o da altri organismi di riferimento per il settore;

- d) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
 - e) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**
 - f) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
 - g) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità,** anche contribuendo all'analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo;
 - h) **protezione civile,** con interventi nelle pubbliche calamità, sia in sede locale, sia nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in seguito chiamata per brevità Confederazione Nazionale.
-

Articolo 4

Attività diverse.

1. La Misericordia esercita anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i criteri e nei limiti definiti a livello normativo e regolamentare. In questi termini:
 - a) **promuove** ed **esercita**, ispirandosi ai valori della solidarietà già richiamati, tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze;
 - b) **provvede**, anche con la collaborazione dell'Assistente ecclesiastico o "*Correttore*", all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli associati e dei volontari, mediante opportuni corsi di formazione;
 - c) **esercita** ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.
-

Articolo 5

Raccolta fondi.

1. La Misericordia, al fine di finanziare le proprie attività, promuove raccolte fondi, anche attraverso richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività e le iniziative di raccolta fondi sono realizzate in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.
-

Articolo 6

Sezioni. Gruppi operativi. Associazioni.

1. Per l'espletamento delle proprie attività, la Misericordia può costituire apposite Sezioni (sedi secondarie), dandone comunicazione alla Confederazione Nazionale. Queste sono unità funzionali operative, hanno un apposito comitato di coordinamento, sono disciplinate dalle norme del presente statuto e regolamentate da specifiche norme di attuazione e funzionamento. Non hanno autonomia giuridica, né autonomia di spesa, e devono svolgere la loro attività e improntare ogni loro manifestazione in conformità agli scopi statutari dell'Associazione.
2. L'Associazione può costituire anche gruppi operativi funzionali alla gestione di specifici settori di attività, coordinandoli con apposito regolamento e nominando un responsabile.
3. La Misericordia può altresì costituire associazioni, comitati, consorzi e fondazioni che abbiano finalità analoghe, utili al conseguimento dei propri fini e non siano in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione.

Articolo 7

Rapporti con le autorità ecclesiastiche.

1. In relazione al carattere cristiano che contraddistingue la propria vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con l'Arcivescovo di Gorizia e con le altre autorità religiose anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8

Stemma.

1. Lo stemma della Misericordia è rappresentato da uno scudo "svizzero troncato". Nella parte superiore con fondo azzurro è riportata la croce latina di colore rosso con, ai lati, le lettere in gotico "F" e "M" (*"Fraternita Misericordiae"*) e, sotto, la scritta "CORMÒNS"; lettere e scritta sono di colore giallo. Nella parte inferiore sono riportati, nei colori ufficiali, i simboli dello stemma del comune di Cormòns.

Articolo 9

Veste storica. Divisa operativa.

1. Nelle funzioni religiose e in particolari cerimonie, la divisa storica degli associati è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero e con una medaglia col simbolo "F/M" e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.
 2. Per i servizi di trasporto, assistenza e soccorso e per gli interventi di protezione civile invece, tutti gli iscritti indossano una divisa conforme al modello indicato dalla Confederazione Nazionale.
-

Articolo 10

Adesione alla Confederazione Nazionale.

1. La Misericordia, ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, aderisce alla Confederazione Nazionale. La partecipazione dell'Associazione alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti l'appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia e l'impegno alla mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11

Convenzioni. Adesione ad altre organizzazioni.

1. La Misericordia può convenzionarsi con istituzioni ed enti pubblici e con soggetti privati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente e può aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi ai principi ispiratori del movimento, dandone comunicazione alla Confederazione Nazionale.

Articolo 12

Volontario e attività di volontariato.

1. La Misericordia si avvale prevalentemente di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. Il volontario è persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua opera. Il volontariato è la divisa morale di tutti gli iscritti in ogni loro prestazione.
 2. Ai volontari di Misericordia è espressamente vietato accettare qualsiasi forma di compenso: essi ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringraziano con l'espressione del tradizionale motto ***"Che Iddio gliene renda merito"***.
-

CAPO II

ASSOCIATI

Articolo 13

Procedura d'iscrizione. Carattere aperto dell'Associazione.

1. Per iscriversi alla Misericordia, gli interessati presentano domanda scritta al Magistrato. La domanda del minore, purché abbia compiuto i quattordici anni, deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o la tutela. Il Magistrato l'accoglie o la rigetta.
 2. La deliberazione del Magistrato deve rispettare criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, possesso della cittadinanza italiana o straniera.
 3. La deliberazione deve essere assunta e comunicata all'interessato entro sessanta giorni. Il rigetto deve essere motivato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'esito si pronunci il Collegio dei Probiviri.
 4. Per effetto dell'adesione della Misericordia alla Confederazione Nazionale, i richiedenti possono essere iscritti a più Misericordie. Di questo devono farne menzione nella domanda d'iscrizione o, nel caso in cui l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in un momento successivo, devono informare il Magistrato. Gli iscritti ad altra Misericordia e ammessi all'Associazione non possono in nessun caso godere delle competenze e dei diritti in precedenza acquisiti.
-

Articolo 14

Requisiti per l'ammissione.

1. Possono iscriversi alla Misericordia tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, sono di corretti principi morali e possono documentare di aver sempre tenuto una condotta irreprensibile anche sotto il profilo della normativa penale.
 2. Nella domanda i richiedenti prendono atto di iscriversi in un'associazione che si ispira al messaggio cristiano e dichiarano di impegnarsi concretamente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e di sostenerla moralmente, materialmente e con la loro opera.
-

Articolo 15

Denominazione.

1. Tutti gli associati alla Misericordia sono chiamati con il nome tradizionale di "**Consorella**" o "**Confratello**", in seguito chiamati per brevità Confratello/i, e alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Associazione.
-

Articolo 16

Aspiranti confratelli.

1. Gli Aspiranti confratelli sono coloro che intendono associarsi alla Misericordia. Il percorso associativo prevede un primo periodo di prova, l'aspirantato, e, se superato, la definitiva associazione alla Misericordia.
2. Gli Aspiranti confratelli presentano regolare domanda d'iscrizione, nella quale dichiarano di conoscere e accettare, senza riserve, lo Statuto e lo specifico Regolamento predisposto per i Volontari non associati. Se

la domanda è accolta, operano con tale qualifica e vengono iscritti nell'apposito Registro previsto dall'articolo 17, primo comma, del Codice del Terzo settore. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

3. L'aspirantato dura un anno al termine del quale gli Aspiranti diventano Confratelli. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Articolo 17

Confratelli.

1. I Confratelli sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'impegno del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Associazione e vengono annotati nel Libro degli associati. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste storica delle Misericordie.

2. Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia, la sostengono moralmente, materialmente e s'impegnano, per quanto è nelle loro possibilità nell'esercizio di una o più attività istituzionali. Il numero dei Confratelli è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche.

3. I Confratelli partecipano alle Assemblee e possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 18

Gratuità delle prestazioni. Assicurazione obbligatoria.

1. Le prestazioni di tutti i confratelli, Aspiranti confratelli e Confratelli, sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. A tutti i confratelli possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità previste dal Codice del Terzo settore ed entro i limiti massimi e alle condizioni, valide per tutti gli iscritti, preventivamente stabilite dal Magistrato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Tutti i confratelli non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la Misericordia alla quale sono iscritti e presso la quale svolgono la loro attività volontaria.

4. La Misericordia assicura tutti i confratelli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 19

Diritti e obblighi degli associati.

1. I Confratelli godono dei diritti sociali, hanno tutti parità di diritti, doveri e dignità e sono loro garantiti i diritti inviolabili della persona e pari opportunità. Tutti gli associati

hanno diritto a:

- a) **intervenire** alle assemblee per essere informati sulle attività e le iniziative della Misericordia e per discutere e votare i bilanci e tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- b) **controllare** l'andamento dell'attività associativa nei termini stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in vigore, con facoltà di impugnare le delibere dell'Assemblea;
- c) **chiedere** la convocazione dell'Assemblea, nei termini di cui all'articolo 27, primo comma;
- d) **sottoporre** all'Assemblea iniziative e proposte;
- e) **esaminare** i libri sociali e l'inventario dei beni mobili e immobili. L'esame può avvenire esclusivamente presso la sede della Misericordia, previa richiesta scritta al Governatore e obbligo per il richiedente di rilasciare una dichiarazione di aver preso visione della documentazione richiesta e di impegnarsi a non divulgarla;

- f) **usufruire** dei servizi associativi;
- g) **partecipare** alla vita associativa e alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- h) **risolvere** il rapporto associativo presentando richiesta scritta di recesso al Magistrato. Il recesso produce effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione;

e hanno l'obbligo di:

- a) **osservare** lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi collegiali e dai Confratelli che ricoprono cariche e incarichi istituzionali;
- b) **tenere** una condotta morale e civile irreprensibile, sia nella vita associativa, sia nella vita privata, e un comportamento corretto e di massima collaborazione con tutti i Confratelli;
- c) **sostenere** la Misericordia moralmente, materialmente e con l'impegno del servizio;
- d) **svolgere** i servizi loro affidati diligentemente, con spirito di solidarietà e di umana e cristiana carità;
- e) **collaborare** alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e **partecipare** attivamente alla vita associativa;
- f) **versare** la quota associativa annuale, quota che non è rivalutabile e in nessun caso è rimborsabile e/o trasmissibile.

Articolo 20

Provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.

1. I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari: **ammonizione, sospensione** a tempo determinato non superiore a un anno, **decadenza, esclusione**.
 2. I provvedimenti sono adottati dal Magistrato che può deliberarli solo previa contestazione scritta dell'addebito all'interessato, consegnata a mano o inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, e con invito a presentare le proprie giustificazioni entro quindici giorni. Le sanzioni irrogate devono rispettare il principio della proporzionalità rispetto alle contestazioni e alle giustificazioni presentate e devono avere una ragionevole gradualità. Le sanzioni più gravi, decadenza ed esclusione, contemplano la risoluzione del rapporto associativo.
 3. Il provvedimento di decadenza si applica qualora al Confratello venga a mancare uno dei requisiti richiesti per l'ammissione, o il Confratello nonostante specifico richiamo del Magistrato persista nella violazione degli obblighi prescritti, o mostri palese e ripetuto disinteresse per l'attività dell'Associazione, oppure non versi la quota associativa per due anni consecutivi, pur essendo in grado di assolvervi.
 4. Il provvedimento di esclusione si applica quando il Confratello renda incompatibile, per qualunque grave ragione, la sua appartenenza alla Misericordia o abbia arrecato alla stessa, in qualsiasi modo, danni di una certa gravità.
 5. Contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione il Confratello interessato può presentare ricorso, in forma scritta ed entro quindici giorni, al Collegio dei probiviri che, sentito l'interessato e il Governatore, decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso con parere definitivo e inappellabile, fatte salve le impugnazioni previste dalla legge.
-

CAPO III

ALTRE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Articolo 21

Volontari non associati. Lavoratori dipendenti e autonomi. Sostenitori.

1. La Misericordia, per la sua attività istituzionale, può avvalersi anche di volontari non associati, lavoratori dipendenti e autonomi e può trarre risorse economiche dal libero apporto dei sostenitori.

Articolo 22

Volontari non associati.

1. Tutti coloro che intendono prestare la loro opera nella Misericordia in qualità di volontari non associati presentano regolare domanda scritta al Magistrato. Nella domanda i richiedenti dichiarano di conoscere e accettare, senza riserve, lo Statuto e lo specifico Regolamento predisposto per la loro attività.

2. Se la domanda è accolta, i volontari vengono iscritti nell'apposito Registro previsto dall'articolo 17, primo comma, del Codice del Terzo settore e assicurati contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto, né di elezione.

Articolo 23

Lavoratori dipendenti e autonomi.

1. La Misericordia può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia dà conto del rispetto di tale diritto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 24

Sostenitori.

1. I Sostenitori non associati sono coloro che contribuiscono al sostentamento della Misericordia con annuali e ripetitive erogazioni liberali. Non partecipano alle assemblee, né hanno diritti e obblighi alcuno, possono usufruire dei servizi associativi e partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione. Sono annotati in un elenco informale ai fini di poter essere contattati e informati periodicamente su iniziative, attività e risultati dell'Associazione.

CAPO IV

ORGANI ASSOCIATIVI – INCARICHI

Articolo 25

Organi associativi.

1. Gli organi della Misericordia ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio e il controllo delle attività associative, sono:

a) l'**Assemblea**;

i seguenti organi collegiali:

b) il **Magistrato**;

c) il **Collegio dei probiviri**;

d) il **Collegio dei sindaci revisori**;

e

e) l'**Organo di controllo**.

ASSEMBLEA

Articolo 26

Composizione. Presidenza. Segretario. Scrutatori. Verballi.

1. L'Assemblea è sovrana, è composta dai Confratelli con diritto di voto ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in assenza anche di questi, dal componente del Magistrato più anziano d'età.

2. Il Segretario redige il verbale della riunione. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario tra i Confratelli presenti. In caso di elezioni, l'Assemblea nomina anche due scrutatori.

3. I verballi delle Assemblee sono sottoscritti da chi le ha presiedute e da chi li ha redatti e sono trascritti nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a cura del Magistrato.

Articolo 27

Convocazione.

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria quando il Magistrato ne ravvisi la necessità, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per procedere all'approvazione del bilancio di esercizio e ogni quattro anni per l'elezione delle cariche negli organi collegiali. Può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Magistrato almeno un decimo dei Confratelli con diritto di voto, o il Collegio dei probiviri, o il Collegio dei sindaci revisori, o l'Organo di controllo. In questi casi l'Assemblea deve aver luogo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

2. L'avviso di convocazione, contenente anche gli argomenti da trattare, deve essere affisso presso la Sede e inviato ai Confratelli, almeno quindici giorni prima della riunione, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altro ausilio telematico purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. La seconda convocazione deve essere indetta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

3. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria, per l'esercizio delle proprie competenze, con le particolari norme di convocazione previste dagli articoli 49 e 51.

Articolo 28

Costituzione. Maggioranze. Rappresentanza. Votazioni.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Confratelli con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.
 2. Delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. Le deliberazioni riguardanti l'approvazione e le modificazioni del Regolamento Generale e del Regolamento dei lavori assembleari sono prese con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
 3. L'Assemblea straordinaria, convocata per l'esercizio delle proprie competenze, prevede i qualificati quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 49 e 51, nonché la presenza di un notaio per la redazione del verbale.
 4. Ciascun Confratello ha un voto. Il diritto di voto si esercita nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. In caso d'impedimento a partecipare all'Assemblea, ciascun Confratello può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non sia componente del Magistrato o del Collegio dei sindaci revisori. Ciascun Confratello non può rappresentare più di un associato.
 5. Le votazioni, di norma, avvengono in modo palese per alzata di mano; quelle concernenti persone sono sempre assunte a scrutinio segreto.
-

Articolo 29

Competenze.

1. L'Assemblea è l'organo nel quale si formano la volontà e gli indirizzi strategici della Misericordia. In particolare

L'Assemblea ordinaria:

- a) **elegge** e **revoca** i componenti del Magistrato, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci revisori e **nomina** e **revoca** i componenti dell'Organo di controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) **approva** il bilancio entro cinque mesi dalla fine dell'esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci revisori o, se nominato, dell'Organo di controllo;
- c) **delibera** sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e **promuove** la conseguente azione nei loro confronti;
- d) **approva** il Regolamento generale, il Regolamento dei lavori assembleari e lo specifico Regolamento per i Volontari non associati;
- e) **esamina** le questioni di carattere generale, gli orientamenti strategici e gli indirizzi di gestione e **definisce** le linee programmatiche;
- f) **approva** l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Sezioni secondarie;
- g) **delibera** sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;

quella straordinaria:

- a) **delibera** le modificazioni dello statuto, nei termini di cui all'articolo 49;
 - b) **delibera** lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nei termini di cui all'articolo 51.
-

DISPOSIZIONI COMUNI PER CARICHE ELETTIVE

Articolo 30

Condizioni richieste per l'elezione negli organi collegiali.

1. Tutti i componenti del Magistrato, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci revisori sono scelti dall'Assemblea tra i Confratelli.
 2. Per essere eletti in tali organi collegiali, occorre che, alla data stabilita per le elezioni, i candidati siano maggiori d'età. Devono altresì possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti ad un ente del Terzo settore.
 3. Non possono essere nominati negli organi collegiali dell'Associazione e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria.
- Non è consentito allo stesso Confratello ricoprire contemporaneamente più di una carica negli organi collegiali.
4. Infine, non possono essere nominati in tali organi e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
 - a) perdono, in qualsiasi momento, i requisiti richiesti per la nomina sopra elencati;
 - b) sono legati da un rapporto di matrimonio, convivenza o parentela entro il quarto grado incluso e di affinità, in linea retta o collaterale, entro il secondo grado incluso, con i componenti dell'Organo di appartenenza, degli altri organi collegiali, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) sono legati alla Misericordia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, nonché i loro coniugi, conviventi, parenti ed affini in linea retta;
 - d) ricoprono o hanno ricoperto nei sei mesi precedenti cariche politiche a qualunque livello.
 5. I componenti degli organi collegiali devono portare immediatamente a conoscenza dell'Organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono pregiudicare la permanenza di una qualsiasi delle condizioni richieste per la nomina.

Articolo 31

Responsabilità. Sostituzione. Decadenza.

1. I componenti del Magistrato, del Collegio dei sindaci revisori o dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Misericordia, di creditori, associati e terzi secondo gli articoli del Codice Civile e del decreto richiamati dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.
 2. Ove in tali organi collegiali si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. Se non risultano Confratelli non eletti, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella sua prima riunione utile. Nell'uno e nell'altro caso, il nuovo membro resta in carica per la stessa durata del componente venuto a mancare e non subentra automaticamente in incarichi specifici a quest'ultimo affidati.
 3. I componenti degli organi collegiali che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo decadono e quindi sono sostituiti.
-

Articolo 32

Gratuità delle cariche elettive. Condotta morale e civile.

1. Tutte le cariche elettive in seno alla Misericordia sono prestate a titolo gratuito perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. La gratuità della carica deve riguardare, possibilmente e in modo volontario, anche eventuali componenti del Collegio dei sindaci revisori scelti tra le figure professionali richiamate dall'articolo 39, primo comma.
 2. I Confratelli eletti, in virtù del ruolo da loro ricoperto, devono ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
-

Articolo 33

Durata delle cariche elettive.

1. Tutte le cariche elettive durano quattro esercizi. I Confratelli eletti sono rieleggibili. Al termine del quadriennio, continuano a operare fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali. Durante tale proroga, il Magistrato opera con i poteri dell'ordinaria amministrazione.
-

MAGISTRATO - GOVERNATORE

Articolo 34

Composizione. Potere di rappresentanza. Presidenza. Segretario. Verbali.

1. Il Magistrato è composto da cinque o da sette Confratelli eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. I componenti del Magistrato, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
 2. Il loro potere di rappresentanza è generale. Eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità il componente che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno e, avendone cognizione, ne ha fatto constare il proprio dissenso.
 3. È presieduto dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza anche di questi, dal componente del Magistrato più anziano di età.
 4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, sottoscritti con chi le ha presiedute, trascrive nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Magistrato.
-

Articolo 35

Convocazione. Costituzione. Maggioranze.

1. Il Magistrato è convocato, di norma, una volta a bimestre e ogniqualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata richiesta scritta e motivata da parte di almeno due componenti del Magistrato, o da parte del Collegio dei probiviri o del Collegio dei sindaci revisori. In quest'ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è effettuata dal Governatore con avviso che deve contenere anche gli argomenti da trattare e deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgen-

za, la convocazione può avvenire anche con preavviso inferiore con qualunque mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

3. Il Magistrato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti la proposta s'intende respinta. Le votazioni sono palesi, tranne quelle concernenti persone che sono adottate a scrutinio segreto. In caso di decisioni adottate dal Magistrato con il voto determinante di un componente in conflitto di interessi con l'Associazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 36

Competenze.

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne i poteri e le funzioni attribuiti specificatamente all'Assemblea o ad altri organi associativi dalla legge o dallo statuto.

2. Dopo l'elezione, il Magistrato si riunisce per nominare tra i propri componenti il Governatore e il Vice Governatore.

3. La sua operatività tiene conto delle linee programmatiche definite dall'Assemblea. In particolare:

in tema di associati

- a) **accoglie o rigetta** la domanda di nuovi iscritti ed **esprime** l'eventuale diniego del passaggio degli Aspiranti confratelli alla categoria dei Confratelli;
- b) **determina** l'ammontare della quota che ogni associato deve versare annualmente e **stabilisce** i parametri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai Confratelli;
- c) **conferisce** ai Confratelli distinzioni e riconoscimenti;
- d) **assume** i provvedimenti disciplinari, comprese le sanzioni che contemplano la risoluzione del rapporto associativo;

in tema di incarichi

- a) **assegna** gli incarichi istituzionali;
- b) **conferisce** procure generali e speciali per determinati atti o categorie di atti;
- c) **istituisce** commissioni o gruppi di studio, anche con esperti esterni alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza, nominando coordinatore un componente del Magistrato;
- d) **autorizza** il Governatore a stare in giudizio, sia dinanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi, sia dinanzi ai collegi arbitrali, per le controversie d'interesse della Misericordia;

in tema di ordinamento e organizzazione

- a) **propone** all'Assemblea le modificazioni dello statuto;
- b) **delibera** la bozza di bilancio entro tre mesi dalla fine dell'esercizio;
- c) **redige** il Regolamento generale, il Regolamento dei lavori assembleari e lo specifico Regolamento per i Volontari non associati;
- d) **emana** tutte le disposizioni interne atte ad assicurare un corretto assetto organizzativo per il regolare funzionamento della Misericordia;
- e) **approva** le convenzioni con istituzioni pubbliche e private e le adesioni alle altre organizzazioni;
- f) **propone** all'Assemblea l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Sezioni secondarie;

in tema di attività istituzionale

- a) **delibera** la convocazione dell'Assemblea;
- b) **predispone** gli orientamenti strategici, gli indirizzi generali di gestione e le altre proposte da sottoporre all'Assemblea;
- c) **cura** l'esecuzione delle delibere assembleari e **predispone, promuove e coordina** le attività sulla base degli orientamenti e degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- d) **provvede** all'amministrazione della Misericordia e del suo patrimonio, ivi compresi l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e l'assunzione di debiti, anche garantiti da ipoteca;

- e) **delibera** l'accettazione di donazioni e, con beneficio d'inventario, di lasciti testamentari. **Destina** i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale;
 - f) **autorizza** tutte le spese ordinarie e straordinarie e **determina** l'importo massimo delle spese che il Governatore può autorizzare in autonomia;
 - g) **ratifica** i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Governatore per motivi di urgenza;
 - h) **stabilisce** le attività diverse di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, consentite a norma dell'articolo 4 del presente statuto, e **sceglie** le opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e le possibilità della Misericordia;
 - i) **cura** la tenuta dei Libri delle adunanze e delle deliberazioni proprie e dell'Assemblea, del Libro degli associati e dell'apposito Registro previsto per i volontari dal Codice del Terzo settore;
 - j) **delibera** l'assunzione del personale dipendente e dei collaboratori, nonché la gestione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro e di collaborazione.
-

Articolo 37

Governatore. Vice Governatore.

1. Il Magistrato, nella prima riunione convocata dopo l'Assemblea che l'ha eletto, nomina tra i propri componenti il Governatore e il Vice Governatore.
 2. Il Governatore è il responsabile della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le attività e:
 - a) **rappresenta** l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio con poteri di firma;
 - b) **vigila** per la tutela di ragioni, interessi e prerogative della Misericordia e sull'osservanza di statuto e regolamenti;
 - c) **convoca** il Magistrato e, su delibera di questi, l'Assemblea;
 - d) **attua** le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Magistrato;
 - e) **autorizza** le spese, anche al di fuori di quelle stabilite dal Magistrato, per un importo massimo deliberato dal Magistrato stesso, salvo informarlo nella sua prima riunione;
 - f) **esegue** incassi di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie;
 - g) **prende** ogni provvedimento d'urgenza, compresi gli atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporlo alla ratifica del Magistrato nella sua prima riunione;
 - h) **redige** la bozza della seconda parte della relazione di missione (illustrazione dell'andamento economico e gestionale, delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dell'attività svolta nell'esercizio);
 - i) **tiene** i rapporti con la Confederazione Nazionale e **rappresenta** l'Associazione nelle sue assemblee.
 3. Il Vice Governatore coadiuva il Governatore e lo sostituisce con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte a terzi, la sua firma costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Governatore. Inoltre, svolge quei particolari compiti e/o funzioni che gli sono affidati dal Magistrato o dal Governatore.
-

ALTRI ORGANI COLLEGIALI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 38

Collegio dei probiviri.

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre Confratelli eletti dall'Assemblea con particolare conoscenza della compagine associativa e della Misericordia. Dopo l'elezione, il Collegio si riunisce per nominare tra i propri componenti il Presidente.
2. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza. Il Collegio in particolare:

- a) **interpreta**, in caso di divergenze, le norme dello statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b) **delibera** sulle controversie che dovessero insorgere tra Confratelli e Magistrato e tra componenti del Magistrato e il Magistrato stesso;
 - c) **si pronuncia**, se richiesto, sul mancato accoglimento delle domande di iscrizione;
 - d) **decide** sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione;
 - e) **esprime** il proprio parere sulle proposte di modificazioni dello statuto;
 - f) **chiede**, se ne ravvisa la necessità, con decisione all'unanimità e richiesta scritta e motivata, la convocazione del Magistrato e a questo, per gravi e motivate ragioni, di convocare l'Assemblea;
 - g) **sostituisce** il Magistrato, qualora questo sia dimissionario o sia eccezionalmente impedito a funzionare, fino alle elezioni che devono tenersi non oltre tre mesi dalla sostituzione.
3. Il Collegio delibera validamente, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono prese con pronunce motivate, secondo principi di equità e giustizia, e sono comunicate agli interessati per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o meno, nonché a mano, purché i destinatari confermino la ricezione. Adempiuta tale formalità, il parere diventa esecutivo. In caso di accoglimento dei ricorsi, gli organi competenti devono riesaminare la questione.
4. Delle proprie riunioni e deliberazioni il Collegio redige verbale che, firmato da tutti i presenti, trascrive in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a propria cura.
5. I membri del Collegio sono invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.
-

Articolo 39

Collegio dei sindaci revisori.

1. Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre Confratelli eletti dall'Assemblea in possesso di comprovata competenza e professionalità. Dopo l'elezione, il Collegio si riunisce per nominare tra i propri componenti il Presidente che, preferibilmente, deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori legali.
2. Nell'espletare la propria attività di controllo, il Collegio, tra l'altro:
- a) **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento;
 - b) **verifica**, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà e la regolare tenuta della contabilità;
 - c) **accerta** la corrispondenza del bilancio di esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) **segnala** al Magistrato le carenze e le irregolarità riscontrate, **chiede** l'adozione di idonee misure correttive e ne **verifica** nel tempo l'efficacia;
 - e) **esercita** compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - f) **redige** la relazione sui risultati dell'esercizio e sull'attività di controllo svolta e la deposita in Segreteria almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio;
 - g) **chiede**, se ne ravvisa la necessità, con decisione all'unanimità e richiesta scritta e motivata, la convocazione del Magistrato e a questo, per gravi e motivate ragioni, di convocare l'Assemblea.
3. Il Collegio delibera validamente, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente. I sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Di queste attività riferiscono al Collegio nella prima riunione.
4. Delle proprie riunioni e deliberazioni il Collegio redige verbale che, firmato da tutti i presenti, trascrive in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a propria cura.
5. I membri del Collegio sono invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.
-

Articolo 40

Organo di controllo. Revisione legale dei conti.

1. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei sindaci revisori cessa la propria attività.
2. I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti richiesti e assolvere i compiti e le funzioni previsti dal menzionato articolo 30.
3. Nei casi in cui la nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia obbligatoria, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, del Codice del Terzo settore, l'Assemblea provvede tempestivamente, salvo che la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di controllo.
4. Per la durata della carica e per la possibile rielezione si applica quanto previsto dal precedente articolo 33.

INCARICHI

Articolo 41

Nomine. Gratuità degli incarichi. Condotta. Durata.

1. Il Segretario, l'Amministratore e i Responsabili di settore sono nominati dal Magistrato tra i propri componenti. Le nomine avvengono nella prima riunione convocata dopo l'Assemblea che ha eletto i nuovi componenti del Magistrato. In relazione alla particolarità dei loro incarichi, Segretario e Responsabili di settore possono essere scelti anche tra i Confratelli che non fanno parte del Magistrato o tra i dipendenti. In tal caso il Segretario e, quando richiesto, i Responsabili di settore partecipano alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto ma possono esprimere solamente pareri consultivi.
2. Tutti gli incarichi in seno alla Misericordia sono prestati a titolo gratuito e i Confratelli incaricati devono tenere una condotta morale e civile irreprensibile e, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità, come previsto per le cariche elettive dall'articolo 32, secondo comma.
3. Tutti gli incarichi durano quattro esercizi. I Confratelli incaricati sono riconfermabili nell'incarico, scadono in coincidenza con la scadenza quadriennale delle cariche elettive, come previsto per queste dall'articolo 33, e continuano a operare fino alla nomina dei nuovi incaricati.

Articolo 42

Segretario.

1. Il Segretario cura la parte amministrativo-gestionale di tutte le attività della Misericordia e:
 - a) **partecipa** alle Assemblee e alle riunioni del Magistrato e ne **redige** i verbali;
 - b) **coadiuva** il Governatore nella predisposizione degli argomenti da trattare nelle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato;
 - c) **provvede** alla tenuta e alla conservazione dei documenti e dell'archivio della Misericordia;
 - d) **cura** la corrispondenza, in accordo con il Governatore;
 - e) **aggiorna** tempestivamente il Libro degli associati e l'apposito Registro previsto per i volontari dal Codice del Terzo settore e **cura** la custodia e la conservazione degli stessi e di tutti i Libri sociali obbligatori;
 - f) **tiene** la cassa, **provvede** ai pagamenti correnti e **compila** giornalmente la prima nota;
 - g) **esegue** ogni altro compito che gli è attribuito dal Regolamento generale o che gli è affidato dal Magistrato o dal Governatore.

Articolo 43

Amministratore.

1. L'Amministratore cura la parte amministrativo-contabile di tutte le attività della Misericordia, firmando i relativi documenti, e:
 - a) **provvede** alla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri contabili;
 - b) **redige**: la bozza del bilancio: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e prima parte della relazione di missione (illustrazione delle poste di bilancio);
 - c) **compila** l'inventario dei beni mobili e immobili;
 - d) **assolve** tutti gli obblighi fiscali e contributivi;
 - e) **controlla** mensilmente la prima nota di cassa compilata dal Segretario, i pagamenti da questi effettuati e le documentazioni e le autorizzazioni che li hanno giustificati;
 - f) **esegue** ogni altro compito che gli è attribuito dal Regolamento generale o che gli è affidato dal Magistrato o dal Governatore.
-

Articolo 44

Responsabili di settore.

1. I Responsabili di settore organizzano e coordinano i servizi della specifica area operativa loro affidata e:
 - a) **hanno** piena ed esclusiva responsabilità del buon andamento del settore;
 - b) **monitorano** e **valutano** le attività svolte e ne **riferiscono** periodicamente al Magistrato;
 - c) **collaborano** alla programmazione delle attività annuali del Magistrato;
 - d) **redigono** una relazione annuale conclusiva sulle attività del settore.
 2. Il numero dei Responsabili di settore viene deciso dal Magistrato in conformità alle attività istituzionali avviate.
-

Articolo 45

"Correttore".

1. L'Assistente ecclesiastico o "Correttore", nominato dall'Arcivescovo di Gorizia su proposta del Magistrato:
 - a) **rappresenta** l'Autorità religiosa all'interno dell'Associazione per le materie spirituali, religiose o di culto;
 - b) **cura** la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione, per i quali può chiedere la collaborazione del Correttore Nazionale;
 - c) **presiede** le funzioni sacre e le feste religiose;
 - d) **propone** alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Magistrato, i nomi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
 - e) **partecipa** alle Assemblee e alle riunioni del Magistrato con parere consultivo.
-

CAPO V

RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO – PATRIMONIO

Articolo 46

Risorse economiche.

1. Le opere caritative della Misericordia sono gratuite. Per le attività di interesse generale prestate la Misericordia può accettare soltanto una erogazione liberale a copertura delle spese effettivamente sostenute e determinate sulla base dei soli oneri per l'utilizzo e l'ammortamento dei mezzi.
 2. La Misericordia trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi in convenzionee da attività di raccolta fondi e diverse.
 3. Per attività secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, l'Associazione può trarre risorse da eventuali attività non commerciali e dall'esercizio d'iniziative, consentite dalla legge, volte a ricevere carità per restituire in carità.
-

Articolo 47

Scritture contabili. Bilancio. Utili.

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione cronologica e sistematica dei movimenti contabili idoneo a tenere una completa e analitica contabilità per ciascun esercizio finanziario, funzionale alla redazione del bilancio annuale e all'adempimento degli obblighi fiscali.
2. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio, la Misericordia procede alla redazione del bilancio in conformità alle previsioni di legge in vigore e alla modulistica definita con Decreto ministeriale 5 marzo 2020, formato da:
 - a) **stato patrimoniale**;
 - b) **rendiconto gestionale**, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione;
 - c) **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e l'attività svolta nell'esercizio.
3. Entro i limiti previsti dall'articolo 13, secondo comma, del Codice del Terzo settore, il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.
4. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
5. Il bilancio di esercizio e le relazioni che lo accompagnano devono essere disponibili nella sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i Confratelli possano prenderne visione. Bilancio e rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente sono depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per perseguire lo scopo sociale e accantonati in appositi fondi che possono essere movimentati solo con delibera dell'Assemblea.
7. La Misericordia non può distribuire, anche in via indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a nessuno e in nessun caso.

Articolo 48

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Misericordia è vincolato all'esercizio delle attività istituzionali funzionali all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È formato dai fondi e dalle riserve indivisibili costituite nel corso della vita dell'Associazione che di regola sono incrementati con accantonamenti deliberati dall'Assemblea o liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate a incrementi patrimoniali per volontà del donante o del testatore.
 2. L'Associazione amministra il patrimonio con criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, e può investirlo in beni immobili strumentali.
-

CAPO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento

Articolo 49

Modifiche dello statuto.

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Magistrato o su richiesta scritta e motivata di un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli aventi diritto di voto.
 2. Il Governatore convoca, su delibera del Magistrato, l'Assemblea con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli da modificare e degli emendamenti proposti dal Magistrato o formulati dai Confratelli. L'avviso di convocazione è inviato nei termini precisati dall'articolo 27 e può essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale.
 3. Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorrono: il parere del Collegio dei probiviri, la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti dei Confratelli con diritto di voto in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
-

Articolo 50

Recesso dalla Confederazione Nazionale.

1. Qualora la Misericordia receda dalla Confederazione Nazionale, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, deve immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e deve procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.
-

Articolo 51

Estinzione o scioglimento. Devoluzione del patrimonio residuo.

1. Le delibere di estinzione o scioglimento, e di conseguente devoluzione del patrimonio residuo, sono prese dall'Assemblea straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno dal Governatore, su delibera del Magistrato. Alla riunione può essere anche invitata la Confederazione Nazionale, che può intervenire con un proprio delegato per collaborare alla risoluzione delle difficoltà dell'Associazione.
 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio che residua, previo parere positivo dell'Ufficio indicato all'articolo 45, primo comma, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altra organizzazione di volontariato a carattere locale con principi, finalità e scopo sociale analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
 3. Per le deliberazioni è necessario osservare tutte le speciali modalità di convocazione e di presenza previste dall'articolo 49 e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Confratelli con diritto di voto, presenti in proprio o per delega.
 4. Con la delibera di estinzione o di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente scelti fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia.
-

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Osservanza e interpretazione dello statuto.

1. Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti i Confratelli e costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento di tutte le attività istituzionali.
 2. Lo statuto è interpretato secondo le disposizioni del Codice Civile, in tema d'interpretazione del contratto, e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.
-

Articolo 53

Rinvio alla normativa generale.

1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle vigenti disposizioni del Codice del Terzo settore e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
-

Articolo 54

Norme transitorie.

1. Il presente statuto intende rinnovare e aggiornare lo statuto allegato all'Atto costitutivo della Misericordia del 30 novembre 1992, modificato con atti dell'11 maggio 1993, del 5 maggio 2004 e del 5 maggio 2011. Con la sua approvazione, ogni precedente disposizione statutaria s'intende abrogata. Tutti i regolamenti rimangono operativi fino alla loro sostituzione.
 2. I Confratelli e gli Aspiranti confratelli, regolarmente iscritti alla Misericordia e nell'apposito Registro degli aderenti previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 alla data di approvazione del presente statuto, sono automaticamente confermati nelle stesse qualifiche. I primi saranno annotati nel Libro degli associati, i secondi saranno iscritti nell'apposito Registro previsto dall'articolo 17, primo comma, del Codice del Terzo settore.
 3. I Sostenitori rimangono tali sempreché continuino a contribuire con libere offerte annuali ripetitive al sostentamento della Misericordia.
 4. I Confratelli eletti negli organi collegiali rimangono in carica sino alla scadenza del loro mandato e gli organi restano nella loro configurazione e composizione sino al loro rinnovo. Restano confermati anche gli incarichi attribuiti dal Magistrato.
-

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORMÒNS - ODV

Via Cancelleria Vecchia, n. 6 – 34071 Cormòns (GO)

Telefono e Fax: 0481 630610

E-mail: misericordiacormons@libero.it

Codice Fiscale: 00477370316